

**PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E CULTURALE E DEI SERVIZI DI GESTIONE CONNESSI DEI
TEATRI APPARTENENTI ALLA RETE “TEATRI IN COMUNE”**

Si evidenzia che il disciplinare di gara è stato corretto per la presenza di due refusi ai paragrafi 17.1 e 20.5 rispetto al documento inizialmente pubblicato.

LOTTO n. 1 - Teatro Tor Bella Monaca - Via Bruno Cirino, angolo via Duilio Cambellotti, 00133 Roma - **CIG 7124913036**;

LOTTO n. 2 - Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni 8, 00172 Roma - **CIG 7124932FDF**;

LOTTO n. 3 - Teatro Scuderie di Villa Pamphilj - Largo 3 Giugno 1849, 00164 Roma - **CIG 71249395A9**.

Risposte a quesiti pervenuti

D1 si chiedono chiarimenti relativamente a quanto indicato al punto 15.18, lettera c) del disciplinare di gara. Nello specifico, facendo riferimento all'art. 48, comma 4 del Codice degli appalti, si richiede una dichiarazione del concorrente "attestante quali parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".

Poichè la tipologia dell'attività per la quale si concorre non prevede una ripartizione in "parti" del servizio, tra i componenti la costituenda RTI, a differenza di situazioni di "servizi" classiche, Esempio: lo svolgimento di un servizio di "global service". In tal caso, nel raggruppamento è agevole individuare una ripartizione in parti condivise (pulizie, manutenzione impianti elettrici, manutenzione impianti meccanici, manutenzione e cura del verde, ecc) tra i vari Soggetti che costituiscono il Raggruppamento.

Nel caso trattasi di affidamento di un servizio di programmazione artistica e culturale e dei servizi ad essa connessi, che non implica una settorializzazione come da esempio sopra riportato.

Pertanto, si chiedono chiarimenti riguardo la formulazione della dichiarazione richiesta al punto 15.18, lettera c) del disciplinare di gara, che, a parere dello scrivente, risulterebbe oggettivamente inapplicabile, trattandosi di attività artistica e culturale che coinvolge alla pari tutti i partecipanti al raggruppamento.

R1 Si conferma quanto riportato sul disciplinare di gara. L'obbligo di indicare in sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, discende dall'art. 48, comma 4, del Codice.

Pertanto, anche se il servizio in appalto è del tutto peculiare e coinvolge tutti i partecipanti al raggruppamento, occorre comunque dichiarare che sarà svolto da tutti. Quanto alla necessità di indicare la percentuale di ripartizione si evidenzia che non è obbligo così rigido. A tal proposito si richiama una recente sentenza del **Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2017, n. 3264**, dove ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 luglio 2012 n. 26, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo la quale l'obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini **schiettamente descrittivi**, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali.

D2 Relativo al punto 1.1 e successivo 13.1 - I codici ATECO indicati nel disciplinare e che sono a requisito nel 13.1 non risultano presenti nell'elenco a disposizione della camera di commercio. Codice ATECO descritto in detto elenco è GESTIONE DI TEATRI, SALE CONCERTO E ALTRE STRUTTURE ARTISTICHE ed è il 90.04.00.

R2 Nel disciplinare di gara non sono indicati i Codici Ateco

Al punto 1.1. del Disciplinare è riportato il codice **CPV prestazione principale** - Servizi artistici di produttori teatrali - 92.31.21.10-5 e il codice **CPV prestazione secondaria** - Servizi di gestione di infrastrutture artistiche - 92.32.00.00-0, che sono altra cosa rispetto ai codici Ateco della C.C.I.A.A..

Pertanto, si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara e, con l'occasione, si conferma il codice Ateco 90.04.00.

D3 Con riferimento al combinato disposto di cui agli 13.2 e al 13.7 del disciplinare di gara, si richiede se il requisito del fatturato specifico in misura maggioritaria da parte della mandataria possa essere soddisfatto attraverso l'avvalimento di impresa ausiliaria facente parte, in qualità di mandante, del raggruppamento temporaneo di impresa costituito o costituendo.

R3 Si è possibile, ma con le seguenti condizioni.

Nonostante il divieto posto dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), secondo il quale *"in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che ... partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti"*, come chiarito con la Determina AVCP n. 2/2012 (ancorché con riferimento al medesimo divieto previsto all'art. 49, comma 8, del vecchio Codice), **è possibile fare un avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI.**

In particolare, l'AVCP aveva chiarito che *"il divieto di cui all'art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi"*.

Pertanto, per i RTI è in generale ammesso l'utilizzo dell'avvalimento:

- esterno (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al RTI ed in favore di un suo membro, sia mandataria che mandante/i);
- interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del medesimo raggruppamento dell'impresa ausiliata).

In caso di avvalimento interno al RTI, occorre però che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, terzo periodo *"La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*; quindi, nella ripartizione dell'oggetto contrattuale, la mandante dovrà assumere prestazioni in misura minoritaria rispetto alla mandataria, indipendentemente dal fatturato dichiarato.

Infine, si ricorda che anche in caso di avvalimento interno dovrà essere prodotta tutta la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni e contratto di avvalimento).

D4 In riferimento all'art. 19 del disciplinare di gara e in particolare al punto 19.2 A. Progetto culturale 2.c): potreste specificare in modo più esaustivo e chiarificatore cosa si intende per nuovi linguaggi, ricerca e sperimentazione?

R4 Come ben si sa il teatro è un'arte costantemente in movimento, proprio in quanto arte sociale per eccellenza basata sulla relazione fra artisti diversi e fra questi e gli spettatori. Al pari delle altre arti, in particolare fra Otto e Novecento, esso è stato protagonista di riforme o di vere rivoluzioni dei propri codici linguistici, di innovazioni nelle forme drammaturgiche, della regia, dell'interpretazione, dello spazio scenico, della stessa relazione con lo spettatore.

Interi generazioni del teatro italiano, in particolare a partire dal dopoguerra, hanno visto nel teatro un ambito precipuo di sperimentazione artistica e culturale, estetica e poetica. Per nuovi linguaggi, ricerca e sperimentazione si intende quella tensione che dovrebbe ispirare ogni atto creativo ed estetico, in ogni ambito disciplinare.

Un esempio di nuovo linguaggio messo a punto negli anni Settanta è il teatrodanza, dapprima ai matrici tedesca, codificato, se così possiamo dire, in special modo da tre "signore" della danza quali Pina Bausch, Reinhild Hoffmann e Susanne Linke. Si afferma così e si diffonde in tutta Europa e nel mondo un modo inedito di usare le tecniche del balletto classico e del balletto moderno in chiave nuova e più vicina alla sensibilità del tempo. Gli "stuck", pezzi, di Pina Bausch rappresentano quasi un paradigma nel senso della domanda da voi posta: il linguaggio della danza classica viene progressivamente contaminato dall'uso del gesto e del corpo in senso più espressivo e comunicativo, fino ad approdare a opere d'arte totali, in cui i diversi elementi della composizione sono combinati in modo nuovo per arrivare a esprimere sentimenti, temi, emozioni in modo differente dal passato. Per arrivare a questo nuovo linguaggio, o genere teatrale, si è operato attraverso una ricerca costante nel lavoro, che nel caso della Bausch era imperniata su un preciso lavoro di improvvisazione dei suoi attori-danzatori-performer.

Questo lavoro di ricerca tocca livelli, a volte, di pura sperimentazione, ovvero la verifica in scena di una forma, di un linguaggio, di una combinazione di elementi. E' l'intero Novecento ad essere costellato di ricerche originali, di sperimentazioni inedite, della messa a punto di nuovi linguaggi: si pensi alla videoarte (a Studio Azzurro o Bill Viola), alla performance (da Marina Abramovic a Vanessa Beecroft), alla drammaturgia dei sensi, al teatro di affabulazione, al teatro del corpo, al teatro di poesia, al teatro multidisciplinare e a quello a finalità sociali. Si pensi a Tadeusz Kantor e alla sua Classe morta o a Jerzy Grotowsky e al suo Principe Costante, si pensi alle anarchie e alle rotture politiche del Living Theatre di Judith Malina e Julina Beck, all'Odin Teatret di Eugenio Barba o alle sperimentazioni di Carmelo Bene sulla voce e sulla fonè, a Bob Wilson e Christoph Marthaler, a Jan Fabre o Romeo Castellucci, a Dodin o Nekrosius, a Emma Dante o Pippo Delbono, e ancora prima Luchino Visconti, Giorgio Strehler, Luca Ronconi.

L'Italia è stata protagonista anch'essa in questo ambito offrendo al contesto internazionale ricerche teatrali originali e innovative, con ondate cicliche: quasi una per ogni decennio. L'auspicio è che anche nelle programmazioni e nelle attività complessive dei Teatri in Comune trovino spazio-tempo le ricerche delle ultime generazioni (e ve ne sono di interessanti: autori, registi, attori, performer, ensemble), oltre che quelle dei "fratelli maggiori" o degli ormai rarissimi "padri" e maestri rimasti. Non solo per contribuire a dare occasioni di visibilità e confronto con il pubblico a questi artisti ma anche per mantenere costante la formazione del pubblico. Così come sarebbe bellissimo poter essere sorpresi e stupefatti da una rivelazione, da una scoperta, da un artista sconosciuto o da uno spettacolo di felice riuscita proprio in uno dei teatri messi a bando. Il Teatro di Roma crede in un sistema teatrale molteplice e inclusivo: ed è pronto ad accogliere sui propri palcoscenici le novità più interessanti della scena italiana e europea grazie al lavoro sinergico che i Teatri in Comune vorranno attivare.

D5 Per quanto previsto dall'art.18 del Disciplinare di gara "Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione": la registrazione al Sistema AVCPass in caso di partecipazione come raggruppamento di operatori deve essere effettuata dalla mandataria del raggruppamento per ottenere il relativo PAssOE. Il caricamento dei requisiti richiesti, deve essere effettuato da ogni singolo componente del raggruppamento attraverso una specifica registrazione o può essere effettuata dalla mandataria del raggruppamento stesso?

R5 Il PASSOE, in caso di raggruppamento, deve essere unico e generato dalla sola mandataria.

Deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti.

Se la mandante è un consorzio di imprese che deve indicare la consorziata esecutrice, così come farebbe se partecipasse da solo, anche la consorziata esecutrice deve sottoscrivere il PASSOE.

In generale si evidenzia, come riportato al paragrafo 18.9 del disciplinare di gara, che i quesiti che riguardano la gestione del sistema AVCPASS esulano dalle competenze di questa Stazione Appaltante e devono essere rivolti all'ANAC.